



CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PRESSO IL LOCALE DI PROPRIETA'
COMUNALE UBICATO IN VIA TRIESTE – PALAZZO VANTINIANO ALLE ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO.**

Art. 1 - Casa delle Associazioni

L'Amministrazione Comunale intende destinare il locale dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Via Trieste n.26 presso il Palazzo Vantiniano a "Casa delle Associazioni".

Il locale della "Casa delle Associazioni" verrà concesso in uso a più Associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, secondo modalità che prevedano equamente l'utilizzo periodico, a tempo, a rotazione dei locali, in particolare per la necessità di una sede sociale che non richieda un utilizzo quotidiano e costante.

Con l'istituzione della "Casa delle Associazioni" il Comune di Montichiari si propone di sostenere le Associazioni "no profit" che hanno sede od operano nel territorio questo Comune, per offrire alle medesime una struttura attrezzata ed organizzata, ove in piena autonomia progettuale, possano sviluppare e perseguire i propri compiti istituzionali, promuovere e sostenere tutte le forme di aggregazione sociale e di volontariato che si ispirino al principio della solidarietà.

La Casa delle Associazioni viene istituita per fornire spazi di incontro alle associazioni che svolgono un'importante azione per la collettività, con particolare riferimento a quelle realtà volontaristiche che, per le proprie caratteristiche e le proprie finalità istituzionali, hanno più frequentemente la necessità di riunirsi.

L'Amministrazione Comunale vuole riconoscere il ruolo prezioso che le associazioni rivestono per la comunità locale: dalla promozione della cultura, dello sport, dell'ambiente, del sociale, fino ai valori dell'integrazione, della partecipazione e del rispetto per l'altro.

Art. 2 Utilizzo dei locali e dotazione strumentale e di arredi

La Casa delle Associazioni è costituita da un ampio vano, da un ufficio da adibire anche a sala riunioni, da un piccolo locale da adibire a magazzino e dai servizi igienici.

L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura di arredi (tre postazioni di lavoro dotate di scrivanie e sedie e una postazione per riunioni oltre che ai relativi armadi) e alla fornitura di una linea telefonica in entrata oltre che della connessione internet.

Le associazioni che hanno in uso gli spazi sono responsabili solidalmente delle attrezzature e arredi comuni in dotazione.

I locali della Casa delle Associazioni potranno essere concessi in uso dalle ore 10 alle 23.30 dal lunedì al sabato sulla base del piano di assegnazione predisposto dall'Amministrazione Comunale. L'accesso ai locali da parte delle Associazioni potrà avvenire esclusivamente negli orari autorizzati. Le pulizie ordinarie dei locali sono in capo alle associazioni che hanno in uso i locali e che dovranno tra loro concertare lo svolgimento di tale attività.

In capo alle Associazioni che hanno in uso i locali compete l'apertura/chiusura dell'edificio, la verifica della chiusura delle porte esterne e delle finestre negli spazi comuni, la verifica dello spegnimento delle luci e degli eventuali macchinari, l'annotazione di eventuali anomalie riscontrate.

Art. 3 Assegnazione in uso dei locali

Possono chiedere l'assegnazione in uso dei locali di cui alle presenti Linee guida esclusivamente Associazioni con le seguenti caratteristiche essenziali:

- regolarmente costituite secondo le norme previste dalla legislazione vigente;
- apolitiche e apolitiche e che non svolgono attività sindacale;

- che svolgano attività di rilevanza ed utilità sociale, sportiva e culturale nel territorio del Comune di Montichiari;
- senza scopi di lucro o di culto nell'attività che intendono svolgere nei locali in uso;
- non in situazione di morosità per canoni, tributi, contributi o sanzioni amministrative nei confronti del Comune.

Al fine della costante verifica dei suddetti requisiti, ogni Associazione, prima dell'assegnazione in uso dei locali dovrà aver depositato presso il Comune copia del proprio Statuto, o in mancanza dell'atto costitutivo o degli accordi tra gli associati, dell'atto od elenco relativo ai titolari delle cariche sociali o della rappresentanza legale.

Allo scopo di soddisfare le esigenze logistiche del maggior numero possibile di Associazioni, l'utilizzo dei locali, deve intendersi sempre a titolo provvisorio e in ogni caso non superiore ad un anno. E' fatto espresso divieto alle Associazioni che hanno in uso i locali, di concedere l'utilizzo della struttura ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. E' inoltre vietato installare, all'interno ed all'esterno della struttura, impianti fissi o mobili, attrezzature o arredi.

Per richiedere l'assegnazione in uso dei locali della Casa delle Associazioni secondo le regole sopra descritte, ciascuna Associazione interessata deve presentare apposita istanza esclusivamente secondo il fac simile allegato alle presenti Linee guida sottoscritto dal legale rappresentante o responsabile dell'Associazione.

L'Amministrazione Comunale valuterà le diverse richieste d'uso e predisporrà un piano d'utilizzo della Casa delle Associazioni. La consegna degli spazi orari nei locali avverrà solo dopo la stipulazione della convenzione secondo il fac simile allegato B alle presenti Linee guida.

Art. 4 Canone

E' fatto obbligo ad ogni Associazione, che utilizza gli spazi, di provvedere al versamento di un canone mensile a parziale recupero delle spese di gestione dell'immobile (luce, gas, acqua, telefono).

Il canone mensile è previsto in € 40,00 per le associazioni che hanno in uso i locali per almeno 7 ore. Per un uso inferiore alle 7 ore mensili la quota è determinata in € 25,00. In via transitoria e solo per l'anno 2015 le associazioni, che avranno in uso i locali, verseranno il 50% dei canoni di cui al punto precedente, e ciò al fine di favorire e promuovere, in linea con le diverse azioni realizzate e da realizzarsi da parte dell'assessorato, il più ampio sostegno e supporto all'associazionismo locale in ambito sociale, sportivo, ricreativo, culturale e giovanile.

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento potrà rideterminare la quota di partecipazione a carico delle Associazioni.

Art. 5 Inadempienze e mancato rispetto delle norme delle Linee guida

Le Associazioni utilizzatrici sono tenute al rispetto delle norme delle presenti Linee guida.

Eventuali inadempienze saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e potranno comportare oltre al risarcimento dell'eventuale danno anche la revoca immediata della concessione in uso degli spazi.



CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

Il giorno _____ in Montichiari ,

TRA

Il Comune di Montichiari, rappresentato da _____

E

L'Associazione _____,

attualmente con sede in

Codice Fiscale o Partita IVA _____

rappresentata dal sig. _____

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____

residente a _____, in via _____ n. _____

in qualità di _____ dell'Associazione.

PREMESSO CHE

- L'Associazione _____ n data _____ ha presentato domanda per l'assegnazione in uso dei locali della Casa delle Associazioni
- Che l'Associazione ha presentato al Comune tutta la documentazione necessaria e prevista dalle Linee Guida;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Contenuto della Concessione

Il Comune di Montichiari concede all'Associazione uno spazio nell'ambito delle disponibilità del locale denominato Casa delle Associazioni nell'edificio di proprietà comunale sito in via Trieste n.26, nei seguenti orari:

e per svolgervi le seguenti attività:

L'assegnazione dello spazio è fatta in maniera multipla nel senso che gli stessi locali sono concessi in uso a più Associazioni, secondo modalità che prevedono equamente l'utilizzo periodico, a turno, a tempo, a rotazione dei locali, in particolare per la necessità di una sede sociale senza un utilizzo quotidiano e costante.

Articolo 2 - Durata

Salvo i casi di recesso o revoca la concessione dura dalla data odierna fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere prorogata o rinnovata previa nuova procedura di individuazione secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Giunta Comunale. Alla scadenza l'Associazione dovrà riconsegnare tutte le chiavi dell'edificio in suo possesso

Articolo 3 – Obblighi dell'Associazione

- 3.1. Indicare formalmente al Comune il soggetto autorizzato al ritiro delle chiavi di accesso alla struttura ed ai locali assegnati, il quale assume così la responsabilità della custodia e dell'utilizzo delle chiavi stesse da parte dell'Associazione secondo gli obblighi seguenti;
- 3.2. Accesso alla struttura e suo utilizzo da parte dei soli Associati, unicamente e per i soli scopi istituzionali dell'Associazione e solo per le attività indicate nel precedente articolo 1;
- 3.3. Occupazione limitata agli spazi assegnati e nei limiti di tempo rispettando il calendario dei turni di utilizzo stabiliti dal Comune;
- 3.4. Divieto alle Associazioni concessionarie di sub-concedere l'utilizzo degli spazi ottenuti ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dal Comune;
- 3.5. Pagamento delle quote stabilite dalla Giunta Comunale a parziale copertura delle spese generali di illuminazione, acqua e riscaldamento
- 3.6. Divieto di modifiche strutturali, delle attrezzature e degli impianti senza specifica autorizzazione del Comune;
- 3.7. Riordino dei locali utilizzati da ciascuna delle associazioni dopo ogni uso nonché pulizia periodica dei medesimi a turno con le altre Associazioni utilizzatrici dei medesimi locali;
- 3.8. Segnalazione immediata di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate al Comune, ai fini dei provvedimenti di competenza.

Articolo 4 – Obblighi del Comune

Il Comune deve consentire l'utilizzabilità della struttura da parte dell'Associazione secondo i quantitativi orari ed i calendari alla medesima assegnati mediante:

4.1. Mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture dell'edificio e dei suoi impianti tecnologici.

4.2. Fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento nei locali dell'edificio assegnati per gli spazi orari previsti.

4.3. Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di riparazione dell'edificio e dei locali secondo i normali canoni di imputazione tra proprietario e detentore dei locali nella locazione civile.

4.4. Assicurazione dell'edificio per danni da responsabilità civile causati dall'edificio stesso.

Articolo 5 – Responsabilità

5.1. Il Comune si rende responsabile unicamente dei danni eventualmente causati a componenti dell'associazione o a terzi autorizzati all'accesso, da guasti strutturali o degli impianti permanenti dell'edificio, per i quali, ai sensi dell'articolo precedente, fornisce adeguata copertura assicurativa.

5.2. Il Comune non riconosce alcuna responsabilità per le attività di qualsiasi tipo svolte dall'Associazione o da suoi componenti nell'edificio, sia previste dalla presente convenzione che eventualmente svolte in trasgressione alle norme ivi indicate, delle quali l'Associazione è direttamente ed unicamente responsabile.

Articolo 6 – Recesso. Sospensione o revoca. Risoluzione consensuale.

6.1. L'Associazione concessionaria può in qualsiasi momento recedere unilateralmente dalla presente convenzione mediante dichiarazione scritta presentata al Comune.

6.2. Il Comune può sospendere o revocare unilateralmente la concessione all'Associazione in caso di grave e/o ripetuta mancata osservanza delle presenti prescrizioni convenzionali o di quelle previste dalle Linee guida.

6.3 E' consentita in ogni momento la risoluzione consensuale della presente convenzione.

Per il Comune di Montichiari _____

Per l'Associazione _____

